

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE e SEDE

E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione con fini di animazione imprenditoriale, territoriale, culturale, di formazione professionale, di tutela e di sviluppo delle aziende pugliesi del settore tessile – abbigliamento - calzaturiero, denominata “**APULIA FASHION MAKERS**”, con sede legale in Altamura (BA).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere propri uffici e/o sedi sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto all'associazione stessa.

L'associazione è regolata dal presente statuto, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 – OGGETTO

L'associazione è una associazione apartitica, aconfessionale, apolitica e non persegue fini economici, speculativi o di lucro, non ha origine né vincoli politici, né può svolgere attività politica; può, comunque, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, se finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione si propone di diventare una rete di saperi, di rapporti e di scambi in grado di sviluppare un progetto condiviso di successo per il futuro; una piattaforma in grado di proiettare il comparto tessile pugliese su scala sovra locale agendo su tre leve in particolare: la formazione, l'internazionalizzazione e l'innovazione. A tal fine intende costantemente realizzare ogni ricerca ed ogni azione diretta a favorire la crescita imprenditoriale, sia quantitativa che qualitativa, delle aziende operanti nella filiera del **Tessile/Abbigliamento/Calzaturiero (TAC)** o ad essa collegate, aventi sede o unità produttive nel territorio “Puglia”. L'associazione ha come criterio fondamentale per le proprie attività, l'innovazione culturale, organizzativa e tecnologica, tesa a favorire una imprenditorialità di peculiare valore, con efficacia sul mercato locale, nazionale ed internazionale.

Con l'impegno prioritario di tutelare, stimolare, valorizzare, sviluppare il potenziale creativo, economico e culturale delle aziende della filiera TAC della Puglia, l'associazione ricercherà in particolare i seguenti scopi:

- a) favorire la creazione di reti di imprese innovative che sviluppino prodotti e servizi del settore moda;
- b) creare una rete di rapporti culturali, scientifici, istituzionali, territoriali ed economici in grado di fare dell'associazione uno strumento per dare forza alle qualità pugliesi;
- c) creare un tessuto imprenditoriale, che basi la sua attività sulla conoscenza e sull'innovazione e che promuova la qualità come modello di riferimento nei processi di sviluppo;
- d) difendere e promuovere meriti, qualità ed eccellenza delle aziende pugliesi del TAC che realizzano nel territorio tutte le fasi delle lavorazioni, dalla progettazione al finissaggio, avvalendosi delle professionalità locali;
- e) provvedere all'informazione, consulenza ed assistenza alle aziende associate in tutti i campi di interesse generale e settoriale, anche a mezzo di appositi e specifici servizi;

- f) promuovere, tra gli associati, una politica solidale e comune in merito all'approvvigionamento della materia prima e alle sue lavorazioni, anche ottenendo licenze collettive di importazione di prodotti di interesse comune, da frazionare tra le imprese associate secondo le direttive del Consiglio Direttivo;
- g) fornire servizi, assistenza, collaborazione a quel più vasto progetto etico, civile, sociale ed economico che le aziende devono sviluppare per affrontare una transizione dai caratteri epocali: dall'universo della quantità a quello della qualità per fronteggiare la crisi che la globalizzazione ha messo in atto;
- h) promuovere la formazione e la cultura imprenditoriale e professionale mediante attività di formazione continua e di promozione nei diversi ambiti culturali, professionali e disciplinari contemplati dalla propria attività, attraverso l'attivazione di corsi, seminari, convegni, mostre, pubblicazioni, stage, ecc.
- i) promuovere e realizzare attività di tutela del Made in Italy e attività di contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti e Istituti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- j) promuovere la nascita e la divulgazione del proprio Brand collettivo:
 - che esprima l'identità, la storia, la creatività, la qualità, ecc. delle aziende della filiera pugliese della moda,
 - che aiuti a sviluppare nel territorio regionale un'economia in grado di coniugare coesione sociale e competitività,
 - che faccia emergere l'immagine vivace e vitale delle aziende del nostro territorio,
 - che contribuisca ad affermare le aziende associate in uno scenario globale;
- k) promuovere la realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
3. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
4. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima. L'associazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
5. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
6. promuovere attività di coordinamento con altre associazioni, Enti e istituti privati e pubblici, nazionali ed internazionali aventi scopi sociali identici o affini;
7. erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dall'associazione;

8. promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre, fiere od altri eventi topici procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'associazione e gli altri operatori degli stessi settori e gli enti pubblici di riferimento;
9. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
10. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

Si propone altresì il confronto e la collaborazione con tutte le parti politiche e sociali per sostenere e sviluppare le finalità sopra esposte. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Potranno inoltre essere effettuate tutte quelle operazioni, anche di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario, locativo e commerciale, che si riterranno utili per il raggiungimento dello scopo sociale, inclusa la fruizione di contributi, finanziamenti a tasso agevolato e di tutte le provvidenze in genere, regionali, statali, comunitarie e di ogni altro ente, con tassativa esclusione di ogni forma di sollecitazione del pubblico risparmio.

Art. 3 – DURATA

L'associazione avrà durata illimitata. Quale libera e volontaria Associazione, l'Assemblea potrà deliberarne lo scioglimento in qualsiasi momento.

Art. 4 – ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e/o persone giuridiche che intendono perseguire le finalità associative, siano essi produttori di prodotti o di servizi del settore TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURIERO o di settori affini e collegati, nonché le persone fisiche e/o persone giuridiche che, per meriti e/o attività, operino in coerenza con gli obiettivi della Associazione. Gli associati possono essere anche altre associazioni o Enti e Istituzioni aventi scopi analoghi o complementari.

Possono, altresì, far parte dell'Associazione le persone fisiche e/o persone giuridiche che esercitano la loro attività nel territorio pugliese e sono in regola con le leggi vigenti, che non si avvalgono di strutture operative ubicate in altri paesi in cui il costo della manodopera è più basso di quello italiano, che non si avvalgono di strutture operative illegali o non in regola con le leggi vigenti. A tal proposito gli associati acconsentono senza alcuna riserva a verifiche e controlli che l'associazione potrà effettuare con propri addetti.

Tra gli associati, in ogni caso, non opera alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun associato, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando i casi di recesso e di esclusione di seguito previsti. Chi intende essere ammesso all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, che delibera a suo insindacabile giudizio.

La domanda di ammissione deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall'associazione. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il richiedente dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e si impegna alla

piena osservanza dello Statuto Associativo e di ogni altro regolamento o prescrizione emanata dagli organi associativi.

La comunicazione dell'accoglimento della domanda verrà fatta dal Consiglio entro trenta giorni dalla delibera di accoglimento. In assenza di tale comunicazione, la domanda deve intendersi respinta.

Tutti gli associati, purché maggiorenni, hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo. Ciascun associato ha altresì il diritto di utilizzare le attrezzature associative, di ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri contabili.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, gli Associati sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo della quota sociale iniziale ed annuale;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) all'osservanza del codice etico predisposto dall'associazione.

Gli Associati devono attenersi al dovere di correttezza, lealtà, dignità e decoro.

Gli Associati si impegnano inoltre a dare la loro collaborazione alla Associazione per la realizzazione dei suoi fini ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno loro richieste dagli organi dell'Associazione.

L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dagli Associati solo per il perseguimento degli scopi Associativi e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati nei termini di legge.

Per tutti i rapporti con l'Associazione il domicilio degli Associati è quello risultante dal libro degli associati. La variazione del domicilio dell'Associato ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi alla Associazione.

La qualifica di associato si perde: per dimissioni, esclusione, fallimento, per causa di morte (se l'Associato è persona fisica), scioglimento o liquidazione (se l'Associato è diverso da persona fisica).

Dimissioni dell'Associato: Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dimettersi l'Associato:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi Associativi;
- c) che manifesti esplicitamente tale volontà.

La lettera di dimissioni deve essere inviata al Consiglio Direttivo che deve esaminarla e deliberare in merito entro trenta giorni dalla sua ricezione. Decorso tale termine ed in assenza di comunicazioni di sorta da parte del Consiglio Direttivo, le dimissioni si intendono accolte e produrranno i propri effetti per quanto concerne lo scioglimento del rapporto sociale.

Esclusione: L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dell'Associato:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi Associativi, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, previa contestazione all'interessato del fatto addebitogli;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di accordare all'Associato un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte del Consiglio Direttivo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento delle quote associative o ai pagamenti di somme dovute alla Associazione a qualsiasi titolo.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli Associati, da farsi a cura del Consiglio Direttivo.

Il carattere etico dell'associazione impone che il Consiglio abbia la facoltà e il dovere di intervenire decisamente e con i provvedimenti che riterrà più opportuni al fine di garantire che i rapporti tra gli associati siano improntati sulla massima lealtà, sincerità, onestà e rispetto del pensiero altrui.

Art. 5 – QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative sono uguali e non differenziate. Entro il 31 Marzo di ogni anno il Consiglio comunicherà a tutti gli associati, a mezzo lettera mail o avviso affisso presso la sede dell'Associazione, l'ammontare delle quote sociali stabilite per l'esercizio in corso. Le quote devono essere corrisposte entro trenta giorni.

E' comunque facoltà degli associati di eseguire versamenti di qualsiasi entità purché superiori ai suddetti minimi.

Art. 6 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote versate in sede di costituzione e dalle quote annuali versate dagli associati, da sottoscrizioni, sponsorizzazioni ed altre sovvenzioni spontanee elargite dagli stessi associati o da altri soggetti pubblici o privati, da proventi derivanti da attività commerciali e produttive di carattere marginale, da tutti i beni mobili, immobili, materiali ed immateriali che comunque pervengano all'Associazione e dagli eventuali avanzi di gestione che l'associazione dovesse conseguire.

Agli eventuali disavanzi di gestione si dovrà far fronte con detto patrimonio, in considerazione del fatto che in esso confluiscono le quote associative, versate per far fronte alle spese di gestione dell'associazione, e che in ogni caso non costituiscono proventi per l'associazione.

Le somme versate dagli associati a titolo di quota di adesione, quota annuale o contributo volontario, non sono rivalutabili; sono a fondo perduto e non sono quindi rimborsabili (anche in caso di scioglimento dell'associazione o in caso di morte dell'associato) e non sono trasmissibili a terzi.

I proventi derivanti dal patrimonio sono destinati ai fini dell'associazione; essi verranno utilizzati altresì per sopperire alle spese di organizzazione e di gestione della Associazione.

Art. 7 – ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi della associazione:

- L'Assemblea degli associati.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
- Il Tesoriere.
- Il Collegio dei Revisori.
- Il Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli organi associativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ciascun Associato può pertanto concorrere quale candidato per l'assunzione di cariche associative, fatti salvi casi di ineleggibilità espressamente previsti dalla legge.

Art. 8 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i suoi aderenti, purché in regola col versamento della quota associativa ed iscritti nel libro degli associati almeno 60 giorni prima della data dell'assemblea.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede associativa o altrove, purché in Italia o nella Comunità Europea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora entrambi assenti, dal consigliere più anziano.

L'Assemblea degli Associati viene convocata dal Consiglio Direttivo con avviso scritto da spedire al domicilio di ciascun associato, oppure mediante avviso con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, e-mail, ecc.) inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando sono presenti tutti gli associati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea, legalmente convocata o costituita, rappresenta, l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, e comunque ogni qualvolta venga stabilito dal Consiglio Direttivo.

E' inoltre convocata quando ne facciano richiesta almeno un quarto degli iscritti.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli associati aventi il diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Sono ammesse deleghe scritte ma ciascun associato non potrà ricevere più di una delega.

L'Assemblea delibera, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto:

- 1) sulla nomina dei componenti le cariche associative o sulla loro destituzione, qualora ciò si renda necessario per gravi motivi;
- 2) sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario, da cui devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- 3) sulle modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- 4) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo;
- 5) sulla fusione con altre associazioni;
- 6) sugli indirizzi e le direttive per l'attività associativa;
- 7) sul codice etico e su eventuali regolamenti interni;
- 8) sull'approvazione del programma annuale e su ogni altro argomento ad essa riservato per legge o per statuto, o sottopostole dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procederà a scrutinio segreto. Alla fine delle votazioni si effettuerà lo scrutinio da parte di uno o più scrutatori nominati dall'Assemblea e verranno eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, a parità di voto sarà eletto l'associato con maggiore anzianità di iscrizione ed a parità di iscrizione quello con maggiore età anagrafica.

Qualora un candidato non accetti la carica, viene nominato quello che segue nel numero delle preferenze. Qualora un candidato venga eletto a più cariche dovrà sceglierne una entro cinque giorni dalla notizia della nomina.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo da tre, cinque, sette, nove, undici, tredici membri, compresi il Presidente, il Vice presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio può altresì individuare tra i propri membri un consigliere a cui affidare mansioni di segretario. I consiglieri devono essere maggiorenni ed aderenti all'associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente; è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica.

L'avviso di convocazione può essere notificato con qualsiasi mezzo che la legge consenta, almeno cinque giorni prima della riunione, deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo fissati, nonché i termini per l'eventuale seconda convocazione. Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti la metà più uno dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto ha prevalenza il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è altresì validamente costituito in assenza delle formalità di rito quando sono presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza del Collegio dei Revisori, ove nominato.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio rimane in carica se il numero dei componenti superstiti è pari al minimo di tre membri. Diversamente, i consiglieri dimissionari rimangono in carica fino alla prossima assemblea degli associati, che dovrà nominare i sostituti dei consiglieri cessati.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri, durano in carica per il periodo residuo durante il quale sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio s'intenderà decaduto e si dovrà procedere alla sua integrale rielezione.

Al Consiglio spetta la gestione dell'associazione in ottemperanza alle disposizioni statuarie, delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

In particolare il Consiglio:

- 1) delibera e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti dall'assemblea degli associati.
- 2) Delibera sulla ammissione alla associazione di nuovi aderenti.
- 3) Delibera sulla esclusione degli associati qualora si verificano le cause di esclusione descritte nell'art. 4 del presente statuto.
- 4) Stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali in relazione alle esigenze dell'Associazione.
- 5) Predispone il rendiconto economico e finanziario, da cui devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
- 6) Nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il segretario.
- 7) Può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo, se nominato, nonché attribuire ad una o più persone anche non associate, il potere di compiere determinati atti o determinate categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Alle riunioni del Consiglio possono assistere tutti gli associati a meno che il Consiglio decida diversamente. Alle riunioni possono prendere parte, su invito del Presidente e senza diritto di voto, gli associati responsabili di progetti culturali e/o organizzativi promossi dalla Associazione.

Ai componenti del Consiglio come pure di tutti gli altri incarichi associativi non spetta alcun compenso, eccezion fatta per i rimborsi delle spese documentate e sostenute in relazione all'incarico ricoperto.

Art. 10 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e su deliberazione del Consiglio, può attribuire la detta rappresentanza anche ad estranei al Consiglio stesso. Il Presidente:

- 1) convoca e presiede le assemblee degli associati e del consiglio direttivo, a cui riferisce circa l'attività compiuta e l'ordinaria amministrazione.
- 2) Cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione.
- 3) Verifica l'osservanza dello statuto e dell'eventuale regolamento interno e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.
- 4) Cura la predisposizione del rendiconto economico e finanziario, corredandolo di apposite relazioni.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, compie tutti gli atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 – IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vice Presidente sostituisce in ogni e qualsiasi funzione il Presidente, ogni qualvolta questi fosse impedito ad esercitare le proprie mansioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi la prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 – IL TESORIERE

Il tesoriere è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, cura la gestione della cassa della Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le opportune verifiche sulla congruità dei valori contabili rispetto a quelli effettivi, controlla la tenuta dei libri contabili e predispose il rendiconto economico e finanziario.

Art. 13 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

Ove nominato, il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

I revisori devono essere aderenti all'associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di sei anni consecutivi.

Il Collegio è validamente costituito qualora siano presenti la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto ha prevalenza il voto cui accede chi presiede l'assemblea. I revisori partecipano alle assemblee degli associati e, senza diritto di voto ma con facoltà di parola, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Verificano la regolare tenuta delle scritture contabili e dei libri associativi, danno pareri sui bilanci ed eseguono tutti quei controlli e verifiche ad essi spettanti per la legge.

Art. 14 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Ove nominato, il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

I Probiviri devono essere aderenti all'associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di sei anni consecutivi.

Il Collegio è validamente costituito qualora siano presenti la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto ha prevalenza il voto cui accede chi presiede l'assemblea.

Il Collegio pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su tutte le questioni non riservate dallo statuto ad altri organi, in relazione all'applicazione dello statuto stesso e di eventuali regolamenti interni. In particolare il Collegio è tenuto ad

esprimere un parere inappellabile e vincolante per gli Associati su ogni controversia tra questi o tra gli stessi e gli Organi Statutari dell'Associazione, che ad esso venga deferita dal Presidente dell'Associazione o da tutte le parti tra cui la controversia è insorta. La pronuncia, che deve essere assunta entro sessanta giorni dalla richiesta di intervento del Collegio, assume il valore di lodo arbitrale irrituale.

L'adesione all'Associazione comporta la piena accettazione della presente clausola arbitrale ad ogni effetto di legge. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 15 – LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE E LORO TENUTA

Oltre alla tenuta dei registri previsti dalla legge, l'associazione tiene i seguenti registri, la cui tenuta è affidata come appresso:

Consiglio direttivo: Registro delle Assemblee degli Associati, Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo e Libro degli Associati.

Collegio dei Revisori: Libro delle Riunioni del Collegio dei Revisori.

Collegio dei Probiviri: Libro delle Riunioni del Collegio dei Probiviri.

Tesoriere: Registri contabili, ove previsti.

I libri dell'associazione sono visibili a qualsiasi associato ne faccia motivata istanza e le eventuali copie sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 16 – ESERCIZIO SOCIALE E RISULTATI DI GESTIONE

L'anno sociale inizia il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede entro i termini ed in osservanza delle disposizioni di legge, a redigere rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla approvazione dell'assemblea degli associati.

I rendiconti, resteranno affissi presso la sede associativa per quindici giorni a partire dalla data di approvazione, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione, unitamente alla documentazione giustificativa delle entrate e delle spese.

Art. 17 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione non potrà distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 – SCIoglimento

Verificandosi in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo lo scioglimento dell'associazione, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione.

Fermo restando l'obbligo di devolvere comunque il residuo patrimonio associativo e le liquidità di cassa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rendono applicabili le norme e disposizioni di legge vigenti in materia.